

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

- **Codice della proposta:** COM(2021) 802 del 15/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0426(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Premessa: finalità e contesto

La Commissione europea ha presentato, a dicembre 2021, la proposta di rifusione della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), come parte integrante del pacchetto di proposte legislative "FIT for 55", già presentate a luglio 2021, ed in linea con la Comunicazione di ottobre 2020 "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita".

Il settore degli edifici riveste un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050. Nella comunicazione "Un'ondata di ristrutturazioni" veniva evidenziato che l'85 % del parco immobiliare dell'UE è stato costruito prima del 2001, e l'85-95 % degli edifici odierni sarà ancora in uso nel 2050. La maggior parte di questi edifici non è efficiente sotto il profilo energetico; molti sono riscaldati e raffrescati con combustibili fossili e utilizzano vecchie tecnologie e apparecchiature energivore. La povertà energetica rimane una sfida importante per milioni di europei. Agli edifici, nel complesso, è imputabile circa il 40 % del consumo totale di energia dell'UE e il 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate a questo consumo.

Le proposte correlate all'interno del pacchetto "FIT for 55" sono, in particolare:

- la proposta di revisione della Direttiva ETS - *EU Emission trading system* che prevede l'estensione dell'applicazione agli edifici, istituendo un sistema di pricing alla climatizzazione degli edifici;
- la proposta di revisione del Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR), essendo il settore dell'edilizia attualmente nell'ambito di applicazione di tale regolamento;
- la proposta di revisione della direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED) che incrementa i sub-target rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e introduce un sub-target indicativo a livello UE negli edifici, pari al 49% di quota rinnovabili al 2030;

- la proposta di rifusione della Direttiva sull'efficienza energetica (EED) che rafforza il principio *energy efficiency first* e rafforza gli obblighi di rinnovamento annuale della superficie degli edifici pubblici.

Allo stesso tempo tale proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi generali della direttiva efficienza energetica, della direttiva rinnovabili e del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, in riferimento all'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

La proposta di rifusione della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce la **visione per raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.**

Nella proposta vengono fissati dei limiti temporali in merito ai nuovi standard per gli edifici esistenti e i nuovi.

Gli **edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero a partire da gennaio 2030**, gli edifici pubblici già da gennaio 2027 (art 7).

Gli **edifici esistenti residenziali dovranno passare dalla classe G alla classe F entro gennaio 2030** e alla classe E entro gennaio 2033. Gli edifici esistenti pubblici e non residenziali dovranno passare dalla classe G alla classe F entro gennaio 2027 e alla classe E entro gennaio 2030. Sono previste deroghe per edifici adibiti al culto, i patrimoni storici e architettonici, gli edifici a scarso utilizzo (art 9).

Viene, pertanto, introdotta una **nuova definizione per edificio a emissioni zero**: edificio ad altissima prestazione energetica, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento (requisiti in allegato III).

Inoltre, viene prevista una **riclassificazione delle classi di prestazione energetica**, la classe A corrisponderà agli edifici a emissioni zero e **la classe G corrisponderà al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale**, al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri dovranno assicurare che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme sulla base degli indicatori per le classi di prestazione energetica (art 16)

Oltre alle norme minime di prestazione energetica stabilite, ciascuno Stato membro può stabilire norme minime di prestazione energetica per la ristrutturazione di tutti gli altri edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno assicurare il rispetto degli standard minimi di prestazione energetica attraverso il sostegno finanziario, in particolare, rivolto ai consumatori vulnerabili, alle persone colpite dalla povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare (art 9).

Nella proposta vengono ulteriormente irrobustiti gli **strumenti informativi sulla prestazione energetica degli edifici**:

- l'Attestato di prestazione energetica nel quale deve essere specificata la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala da A a G, dovrà seguire il modello definito (allegato V) a partire dal 31 dicembre 2025 (art 16). L'obbligo dell'attestato di certificazione energetica è

esteso agli edifici in fase di ristrutturazione importante, agli edifici per i quali si rinnova il contratto di locazione e a tutti gli edifici pubblici, oltre agli edifici offerti in vendita o in affitto (art 17);

- Gli Indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza, a partire dal 2026 dovrebbero essere applicati agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW (art 13);
- Viene introdotto un Passaporto di ristrutturazione dell'edificio con una tabella di marcia per la ristrutturazione che stabilisce una sequenza di fasi ai fini della trasformazione dell'edificio ad un edificio a zero emissioni entro il 2050 (art 10).

Nella proposta vengono, inoltre, apportate alcune modifiche al processo di redazione e valutazione dei **piani nazionali di ristrutturazione edilizia** che saranno parte integrante del processo di redazione dei Piani nazionali integrati energia e clima (PNIEC). Infatti, è stato definito un template (annex II) ed è stato definito un processo iterativo con la Commissione europea. La Commissione valuterà le bozze di piano e fornirà delle raccomandazioni che dovranno essere prese in debita considerazione nella stesura del piano definitivo. I piani dovranno essere aggiornati ogni 5 anni. La prima bozza sarà presentata il 30 giugno 2024 e il piano definitivo il 30 giugno 2025, eccezionalmente un anno dopo rispetto all'aggiornamento previsto del PNIEC, previsto in bozza entro 30 giugno 2023 e il definitivo entro il 30 giugno 2024. Nei piani nazionali dovrà essere presentata una roadmap per la trasformazione del parco residenziale nazionale in edifici ad emissioni zero entro il 2050, con target nazionali sul tasso di rinnovamento annuale, fissati per gli anni 2030, 2040 e 2050. (art 3)

Nella proposta viene favorito il **phase out dei combustibili fossili dagli edifici**. Infatti, viene previsto l'obbligo di includere nei Piani nazionali per il rinnovamento degli edifici una roadmap per il phase-out dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento al più tardi al 2040 (annex II). Inoltre, al più tardi da gennaio 2027, gli Stati membri non potranno più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2027 (art. 15). Infine, viene introdotta una base giuridica per consentire agli Stati Membri di vietare caldaie a combustibili fossili: gli Stati membri potranno fissare i requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano, a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato (art 11).

Nella proposta sono inoltre incrementati gli obblighi, già previsti nella direttiva in vigore, di realizzare **infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici** negli edifici residenziali e commerciali di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni importanti, e di promuovere parcheggi dedicati per le biciclette (art 12).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per la politica dell'Unione in materia di energia. Le misure proposte mirano a "promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili" (articolo 194, paragrafo 1, lettera c).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di Direttiva rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. Le modifiche proposte nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia rispecchiano la necessità di aggiornarla al fine di allinearla alla maggiore ambizione degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto lascia margine di manovra agli Stati membri per adattare le proprie politiche di regolamentazione e finanziamento dell'edilizia alle circostanze nazionali e locali al fine di soddisfare un'ambizione generale comune.

Si fa notare che la proposta, prima di essere presentata, è stata modificata in quanto aveva ricevuto parere negativo dal comitato per il controllo normativo, un organo indipendente interno alla Commissione. Pertanto, la Commissione, nella proposta definitiva, ha optato per un inasprimento più graduale delle norme minime di prestazione energetica a livello UE, lasciando agli Stati membri più flessibilità sulle norme minime di prestazione energetica nazionali, ad eccezione degli edifici che presentano le prestazioni assolutamente peggiori, in quanto da questi edifici è possibile conseguire i guadagni maggiori in termini di efficienza energetica, riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e benefici collaterali per la società.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di Direttiva si inquadra, nel novero dei provvedimenti del pacchetto "Fit for 55", al fine di realizzare il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto nel suo complesso è stato accolto con favore dall'Italia pur tenendo ben presente che gli obiettivi proposti a livello UE sono piuttosto sfidanti e richiedono un significativo incremento del livello di ambizione su tutti i settori oggetto di revisione. Si ritiene necessario che le proposte del pacchetto "Fit for 55" avanzino nel negoziato in modo congiunto in modo da poter valutare e analizzare le numerose interconnessioni fra le stesse, in modo da garantire il raggiungimento dell'obiettivo in termini di riduzione delle emissioni con politiche bilanciate, lasciando le necessarie flessibilità agli Stati membri di adottare le politiche più efficaci in termini di risultato.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la visione di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050, presentata nella proposta di rifusione della direttiva, è coerente con la **Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, presentata dall'Italia a marzo 2021**, sulla base delle disposizioni della direttiva attualmente in vigore. Infatti, l'Italia fissa un'ambizione al 2050 di decarbonizzare quasi completamente il settore civile, con un azzeramento delle emissioni nel settore residenziale e il quasi azzeramento nel settore terziario. L'attuale tasso di ristrutturazione dovrà essere raddoppiato, dallo 0,85% del tasso virtuale di ristrutturazione profonda attuale, al 2% per il periodo 2020-2030 e quasi triplicato per il periodo 2030-2050, pari a circa il 2,6%.

La Commissione stessa ha valutato positivamente la Strategia italiana che fornisce un'ottima panoramica del parco immobiliare e una descrizione dettagliata delle misure e delle politiche esistenti e pianificate.

L'Italia ha già in vigore numerose misure per la riqualificazione degli edifici ("Bonus casa", "Ecobonus", "Superecobonus") che hanno prodotto negli ultimi anni risultati apprezzabili.

L'Italia, come detto, sostiene appieno l'obiettivo di decarbonizzare il settore dell'edilizia civile al 2050, ma sarà necessario verificare se le tempistiche proposte nella proposta di rifusione siano conformi alle tempistiche identificate a livello nazionale, in particolare in relazione ai nuovi standard per gli edifici esistenti e i nuovi e in relazione alla riclassificazione delle classi di prestazione energetica. Sarà infatti necessario garantire che il rapporto tra costi e benefici sia ottimizzato al fine di favorire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile nel tempo

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato in fase ascendente della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è trattato dal gruppo energia del Consiglio che ha iniziato ad analizzare il testo a febbraio 2022 sotto Presidenza francese.

A livello nazionale è attualmente in corso un'analisi approfondita dell'intero pacchetto "Fit for 55%". Le disposizioni proposte nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, dovranno essere considerate ed integrate nelle analisi in corso di svolgimento, volte fra l'altro, ad aggiornare gli scenari su cui è stato basato il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, al fine di valutare l'impatto nazionale delle nuove proposte della Commissione europea

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Ad una prima analisi appare che l'iniziativa, introducendo nuovi obiettivi di ristrutturazione del parco immobiliare e vincoli in tema di utilizzo dei vettori energetici tradizionali, se paragonata alla disciplina vigente, necessita di un forte potenziamento delle misure ad oggi messe in campo, ovvero dell'introduzioni di nuove ulteriori misure. Tra le principali iniziative che necessiterebbero

di risorse aggiuntive specifiche si segnalano:

- La riqualificazione massiva del parco immobiliare nazionale al fine di conseguire classi di efficienza più elevate;
- Il riscaldamento delle classi energetiche degli edifici al fine di uniformare la classificazione a livello europeo;
- Il phase out dell'utilizzo delle fonti fossili negli edifici;

Al fine di quantificare le effettive risorse necessarie, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi e conseguentemente effettuare analisi di impatto basate sugli obblighi di risparmio richiesti.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dall'esame preliminare degli effetti della proposta sull'ordinamento nazionale si ritiene necessario un aggiornamento delle seguenti norme primarie: D.lgs. 192/2005, nonché il probabile aggiornamento delle norme secondarie di seguito indicate:

1. DM 26 giugno 2015 (DM requisiti minimi);
2. DM 26 giugno 2015 (DM linee guida APE);
3. DM 26 giugno 2015 (DM relazioni tecniche);
4. DPR 74/2013 (DPR impianti termici)

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si segnalano particolari effetti sulle competenze e autonomie locali rispetto alla legislazione vigente.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

È previsto che tutti gli edifici di enti pubblici conseguano la classe F di prestazione energetica entro il 1 gennaio 2027. Entro il 2030 dovranno invece conseguire la classe E. Ciò comporterà la necessità di riqualificare energeticamente la quasi totalità degli edifici pubblici. Non si segnalano altri particolari effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione rispetto alla legislazione vigente.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

È previsto che tutti gli edifici non residenziali conseguano la classe F di prestazione energetica entro il 1 gennaio 2027. Entro il 2030 dovranno invece conseguire la classe E. Ciò comporterà la necessità di riqualificare energeticamente la quasi totalità degli edifici non residenziali. Per gli edifici residenziali le scadenze per i medesimi obiettivi sono fissate invece al 2030 e al 2033. Ciò comporterà la mobilitazione di investimenti ingenti nel settore edilizio.

Altro

--

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

- **Codice della proposta:** COM(2021) 802 del 15/12/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0426(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della transizione ecologica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, art. 1	– La Direttiva introduce nell'ambito di applicazione la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per gli edifici. <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 2	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 2 e Allegato A	– Aggiunte alcune definizioni, altre aggiornate. <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 3	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 3-bis	– Aggiorna i contenuti della Strategia. <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005 e aggiornamento della STREPIN.
Art. 4	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4	– Nessuna modifica. <i>Impatti:</i> nessun impatto.
Art. 5	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4	– Modifiche minimali. <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 6	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4	– Pone dei valori di soglia per la definizione dei requisiti tecnici degli edifici, secondo i parametri di costo beneficio già previsti a normativa vigente. – <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 7	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce delle date a decorrere dalle quali gli edifici di nuova costruzione devono essere a emissioni zero. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 8	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> - Modifiche minimali. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 9	<i>nuovo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce delle date a decorrere dalle quali gli edifici esistenti devono conseguire almeno determinate classi di prestazione energetica. - <i>Impatti:</i> introduzione di un nuovo articolo nel Dlgs 192/2005.
Art. 10	<i>nuovo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce il passaporto della ristrutturazione di un edificio. - <i>Impatti:</i> introduzione di un nuovo articolo nel Dlgs 192/2005.
Art. 11	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1 quinquies	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce nuove disposizioni in materia di emissioni degli impianti e di controllo della qualità dell'aria interna agli edifici. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 12	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1 bis e 1 ter	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce nuove disposizioni in materia di mobilità sostenibile e di infrastrutture di ricarica. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 13	<i>Nessuna</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Si tratta di compiti demandati alla Commissione europea. - <i>Impatti:</i> nessuno.
Art. 14	<i>nuovo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce facilitazioni nello scambio dei dati caratteristici di un edificio tra proprietario, locatario e gestore. - <i>Impatti:</i> introduzione di un nuovo articolo nel Dlgs 192/2005.
Art. 15	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4-ter, comma 1-bis e 1-ter Articolo 6, comma 12-bis Articolo 4-quater, comma 7	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce facilitazioni e dispone criteri per la promozione della riqualificazione energetica degli edifici esistenti (misure economiche e finanziarie). Limita gli incentivi agli impianti a fonti fossili. - <i>Impatti:</i> modifica degli articoli del Dlgs 192/2005.
Art. 16	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce disposizioni puntuali volte ad uniformare il certificato APE a livello europeo. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 17	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna le regole per il rilascio del certificato APE. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 18	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna le regole per l'affissione del certificato APE. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 19	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4-quater Articolo 6, comma 12-bis	<ul style="list-style-type: none"> - Impone la costituzione di banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici. - <i>Impatti:</i> modifica degli articoli del Dlgs 192/2005.
Art. 20	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1-bis e articolo 7	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiunge alle ispezioni degli impianti termici anche quelle per gli impianti di ventilazione e unifica l'articolo con quello contenente le regole per il condizionamento. - <i>Impatti:</i> modifica degli articoli del Dlgs 192/2005.
Art. 21	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 4, comma 1-bis e articolo 7, Articolo 4-quater Articolo 6, comma 12-bis	<ul style="list-style-type: none"> - Collega i rapporti di ispezione con la banca dati nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. - <i>Impatti:</i> nessuna modifica degli articoli del Dlgs 192/2005.
Art. 22	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna la disciplina degli esperti certificatori APE in relazione alle modifiche introdotte negli altri articoli. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 23	<i>nuovo</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Introduce requisiti professionali per i professionisti dell'edilizia. - <i>Impatti:</i> introduzione di un nuovo articolo nel Dlgs 192/2005.
Art. 24	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna la disciplina di controllo degli esperti certificatori APE in relazione alle modifiche introdotte negli altri articoli. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 25	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prevede regole per il riesame della direttiva da parte della Commissione. - <i>Impatti:</i> nessuna azione richiesta.
Art. 26	<i>Primaria:</i> D.Lgs 192/2005, Articolo 13	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiorna le disposizioni in materia di informazione dei proprietari, locatari e operatori di settore. - <i>Impatti:</i> modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 27	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prevede regole per la consultazione degli operatori e degli interessati sulle materie oggetto della direttiva. - <i>Impatti:</i> introduzione delle disposizioni nel dlgs 192/2005.
Art. 28	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prevede regole per l'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico da parte della Commissione. - <i>Impatti:</i> nessuna azione richiesta.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Art. 29	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Prevede regole per l'esercizio della delega da parte della Commissione. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Art. 30	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Prevede regole per le procedure di comitato, da parte della Commissione. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Art. 31	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 15	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna la disciplina sanzionatoria. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Art. 32	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna la data limite per il recepimento della direttiva. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Art. 33	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna le abrogazioni. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Art. 34	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna l'entrata in vigore. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Art. 35	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Individua i destinatari. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Allegato I	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 4	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Allegato II	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 3-bis	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna i contenuti della STREPIN. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Allegato III	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 4-bis	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna le prescrizioni per gli edifici ad energia quasi zero. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005.
Allegato IV	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna le prescrizioni per la predisposizione degli edifici all'intelligenza, ai fini delle azioni che La Commissione deve compiere per la sua definizione. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta.
Allegato V	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Introduce dei requisiti comuni per il modello dell'APE. – <i>Impatti</i>: introduzione di un allegato apposito nel dlgs 192/2005 e aggiornamento dell'articolo 6.
Allegato VI	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 6	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna le disposizioni per i sistemi di controllo dell'APE. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005
Allegato VII	<i>Primaria</i> : D.Lgs 192/2005, Articolo 4	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna il quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi. – <i>Impatti</i>: modifica dell'articolo del Dlgs 192/2005
Allegato VIII	<i>nessuno</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Aggiorna l'elenco delle modifiche alla direttiva. – <i>Impatti</i>: nessuna azione richiesta

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Allegato IX	<i>nessuno</i>	– Aggiorna la tavola di concordanza. – <i>Impatti</i> : nessuna azione richiesta
-------------	----------------	---